



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



La Professione del Chimico : normativa



Dott. EurChem **Biagio Naviglio**
Presidente Ordine Chimici Campania
Napoli, 16 Dicembre 2017



Contenuti Presentazione

- **Professione del chimico da un punto di vista legislativo/normativo**
- **Esame di Stato**
- **Deontologia professionale**



La Normativa professionale

L'attività professionale del Chimico è regolamentata da

- R.D. 1 marzo 1928 n.842
- D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328



La Normativa professionale

- R.D. 1 Marzo 1928 n. 842 :
Art. 1 - Il Titolo di chimico spetta a coloro, i quali abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Chimico.....
- Art. 16 – Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici.....



La Normativa professionale

D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328:

- Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B
- Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico
- Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico junior



La Normativa professionale

Oggetto dell'attività professionale del chimico – sez. A :

Attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali :

- a) Analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- b) Direzioni di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a)



La Normativa professionale

- c) Studio e messa a punto di processi chimici;
- d) Progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
- e) Verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro



La Normativa professionale

Oggetto dell'attività professionale del chimico – sez. B :

Attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali :

- a) Analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
- b) Direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a)



La Normativa professionale

- c) Consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
- d) Inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
- e) Consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminare i difetti;



La Normativa professionale

- f) Assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc.; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto 5 settembre 1967, del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanità, pubblicato nella G.U. n. 236 del 1967;
- g) Consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 95 del 22 aprile 1985;



La Normativa professionale

- h) Verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
- i) Consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- l) Misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
- m) Accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi;
- n) Indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali



La Normativa professionale

L'iscrizione all'albo dei chimici è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Albo dei chimici – Sez. A :

Laurea Specialistica (ex D.P.R. 328/2001)

Classe 62/S Scienze Chimiche

Classe 81/S Scienze e tecnologie della Chimica Industriale

Classe 14/S Farmacia e Farmacia Industriale

Laurea Magistrale (ex D.M. 16 marzo 2007)

LM – 13 Farmacia e Farmacia Industriale

LM – 54 Scienze Chimiche

LM – 71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale



La Normativa professionale

L'iscrizione all'albo dei chimici è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

Albo dei chimici – sez. B :

Laurea (ex D.P.R. 328/2001)

Classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche

Classe 24 – Scienze e tecnologie farmaceutiche

Laurea (ex D.M. 16 marzo 2007)

L- 27 Scienze e tecnologie chimiche

L- 29 Scienze e tecnologie farmaceutiche



La Normativa professionale

- Il Chimico professionista è rappresentato dal **Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC)**

CNC: Organismo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei chimici

- Esso è per legge un Ente Pubblico non economico, vigilato dal Ministero della Giustizia ed è composto da 15 consiglieri
- Tra gli obiettivi primari che il CNC si propone c'è la volontà di rafforzare il peso della figura professionale del Chimico nella società italiana.



La Normativa professionale

Gli Ordini territoriali sono Enti Pubblici non economici e sono deputati alla tutela e decoro della professione.

Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

- Cura che siano repressi l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- Vigila per la tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le manchevolezze nell'esercizio della professione;
- Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;Procede alla formazione, alla revisione e alla pubblicazione dell'Albo;
- Stabilisce la tassa d'iscrizione nell'albo, il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- Provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.



Esame di Stato: prove (Sez. A)

L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) Una prova scritta su argomenti di chimica applicata;
- b) Una seconda prova scritta su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
- c) Una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) Una prova pratica consistente in analisi chimiche



Commissioni giudicatrici: D.M. 9 settembre 1957

D) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri prescelti da terne di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) dirigenti di laboratori chimici provinciali;

d) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di discipline chimiche con almeno cinque anni di servizio;

e) dirigenti di grossi complessi industriali con trecento operai;

f) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale.

Almeno una delle dette terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Consulente Chimico di Porto

A seguito degli incontri effettuati nel corso del 2017 presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, si è pervenuti dopo molti anni di tentativi infruttuosi ad una modifica della Circolare DEM3/1160 del 10.12.1999 *“Disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto”*.

Il CNC si è fatto promotore della revisione della Circolare al fine di migliorare le modalità di accesso all’attività del consulente chimico di porto ed aggiornare la stessa in relazione al DPR 328/01.

Il MIT ha provveduto in data 01.12.2017 ad emanare il Decreto Direttoriale n. 234 di modifica della Circolare DEM3/1160. Le modifiche apportate hanno confermato l’importanza dell’iscrizione all’Albo professionale, e nel contempo, accogliendo le prime istanze proposte dal CNC durante l’incontro del 14.09.2017, il riconoscimento del Consiglio Nazionale dei Chimici nel processo di abilitazione della figura del consulente chimico di porto.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici assume pertanto **un ruolo fondamentale ed attivo nella designazione dei consulenti chimici di porto facenti parte della commissione di valutazione** finale (punto 1.3 circolare DEM3/1160) per l’abilitazione a questa attività.



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Consulente Chimico di Porto

Viene inoltre ribadita l'importanza dell'**aggiornamento professionale** e la necessità di un raccordo tra Autorità marittima, Autorità di sistema portuale e Consiglio Nazionale per l'adozione di provvedimenti conseguenti a sanzioni disciplinari comminate.

L'art.2 del Decreto Direttoriale prevede inoltre che al fine di rendere maggiormente trasparenti e conoscibili gli elenchi dei chimici di porto in attività presso i porti nazionali, si provveda alla pubblicazione degli stessi sul sito del Ministero

Con questo Decreto Direttoriale si evidenzia il riconoscimento degli Ordini quali garanti della qualità delle attività svolte dai professionisti iscritti, e la valorizzazione del professionista in quanto responsabile delle proprie prestazioni a tutela della pubblica sicurezza anche in ambito portuale.

Sono previsti successivi incontri con il MIT per ulteriori aggiornamenti in relazione alla normativa specifica sull'argomento.



Industria 4.0

- In riferimento ai progetti Industria 4.0, come riportato anche nella Circolare n. 4/E del 30.03.2017 del MiSE e dell'Agencia delle Entrate, l' art.1, comma 11 della L.11.12.2016, n.232 "Proroga con modificazioni della disciplina del c.d. super ammortamento ed introduzione del c.d. iper ammortamento", prevede: " Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28.12.2000 n.445, ovvero , per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, **una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali** ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura."
- Visionando gli allegati A e B, si evidenzia che nel primo sono presenti "macchine" intese ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE e nel secondo "software".



- Obiettivo: **ampliare le possibilità per i chimici**
- Proposti emendamenti a Senato e a Camera per inserire tra coloro che possono presentare una perizia tecnico giurata anche i professionisti Chimici Industriali iscritti all'Albo Professionale. Il voto al Senato ha modificato approvandolo il testo del Disegno di legge C4768 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" modificando l'articolo di riferimento e non accogliendo gli emendamenti proposti.

AC 4768

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

EMENDAMENTO

Art. 1

All'articolo 1, comma 17, dopo le parole "n. 232" inserire le seguenti: "rilasciata dai professionisti ivi indicati e dai professionisti chimici industriali iscritti nei rispettivi albi professionali"

Nota: il presente emendamento estende ai chimici industriali la possibilità di fruire dei benefici di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Tecnico Competente in Acustica

- **Richiesta del Collegio Nazionale dei Chimici al MIUR** in relazione ai requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di tecnico competente in acustica di cui al Capo VI del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".
- Interrogazione e parere del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) recepita dal MIUR e trasmessa al CNC
- Seguiranno nuove richieste a Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato alla luce della risposta del **MIUR che convalida le nostre lauree come «tecnico scientifiche» e dunque come tali rientranti tra quelle del DLgs 42/17.**



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Tecnico Competente in Acustica

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota dell'Ufficio VI della DGSINFS del 20/9/2017 di trasmissione della richiesta del Consiglio Nazionale dei Chimici al fine di accertare per quanto in oggetto specificato che le lauree tecnico scientifiche in Scienze e tecnologie chimiche, in Scienze chimiche ed in Scienze e tecnologie della chimica industriale L27, LM54 e LM71 prevedano esami di profitto e crediti formativi universitari specificatamente inerenti l'attività di tecnico competente in acustica di cui al Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;

Visto il Decreto Legislativo del 17 febbraio 2017, n. 42;

Vista la documentazione prodotta;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

i Corsi di Studio attivi nelle Classi di Laurea in Scienze e tecnologie chimiche (L-27), di Laurea Magistrale in Scienze chimiche (LM-54) e Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71) non prevedono obbligatoriamente attività formative e crediti formativi universitari (CFU) specificamente inerenti all'attività di tecnico competente in acustica di cui al D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

Si osserva, tuttavia, che il possesso di una laurea o di una laurea magistrale tra quelle elencate nell'Allegato 2 al D.Lgs. 42/2017 costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per l'accesso alla professione di tecnico competente in acustica, essendo il principale titolo abilitante il possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 1, articolo 22, del suddetto D.Lgs. 42/2017. Inoltre, l'elenco di lauree e lauree magistrali a



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Tecnico Competente in Acustica

indirizzo tecnico o scientifico specificato nell'Allegato 2 non comprende numerose classi che forniscono le conoscenze e competenze di base (riconducibili ai settori scientifico-disciplinari FIS/*, MAT/*, INF/01, ING-INF/05 e ING-IND/11) idonee per la frequenza dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica organizzati secondo lo schema cui all'Allegato 2 al D.Lgs. 42/2017.

Di conseguenza si ritiene che nell'Allegato 2 del D.Lgs. 42/2017 alle Classi di Laurea e Laurea Magistrale ivi specificate debbano essere aggiunte tutte le Lauree e le Lauree Magistrali conseguite ottenendo almeno 16 CFU nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari: FIS/*, MAT/*, INF/01, ING-INF/05 e ING-IND/11.

IL SEGRETARIO
(Dott. Michele Moretta)

LA PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)



CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO (Approvato nella riunione di Consiglio del 17 luglio 2015)

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI CHIMICO

Art. 1 Ambito di applicazione	
Art. 2 Principi generali	
Art. 3 Obblighi nei confronti della professione	
Art. 4 Rapporti	
Art. 5 Rapporti con i collaboratori e dipendenti	
Art. 6 Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell'Ordine	
Art. 7 L'assunzione dell'incarico professionale	
Art. 8 Lo svolgimento dell'incarico professionale	
Art. 9 Autonomia professionale e obblighi etici.....	
Art. 10 Segretezza della prestazione professionale.....	
Art. 11 Certificazione della prestazione professionale	
Art. 12 Incompatibilità.....	
Art. 13 Il Chimico dipendente	
Art. 14 Società tra professionisti	
Art. 15 Provvedimenti disciplinari e sanzionatori	
Art. 16 Pubblicità informativa	
Art. 17 Fiscalità e solidarietà sociale	
Art. 18 Clausole sostanziali.....	
Art. 19 Entrata in vigore	



Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Codice deontologico esemplifica le regole di etica professionale che gli **iscritti all'Albo dei Chimici** sono tenuti a conoscere ed osservare. Si applica ai professionisti Chimici nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell'attività professionale libera o dipendente, a presidio dei valori e interessi generali connessi all'attività professionale e nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile.
2. Ogni professionista ha l'obbligo di osservare il Codice deontologico nonché ogni altra legge che disciplini l'esercizio della professione nel superiore interesse sociale.
3. Ove la prestazione sia resa all'estero, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione.
4. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.
5. Ai sensi del presente Codice la dizione Chimico comprende sia **il Chimico (laurea magistrale e specialistica Vecchio Ordinamento)** che il **Chimico Junior (laurea)**.
- 6. L'inosservanza delle presenti regole costituisce infrazione deontologica ed è motivo di attivazione del procedimento disciplinare da parte di Consigli di Disciplina.**
7. Le regole deontologiche si applicano altresì ai tirocinanti iscritti nel registro dei tirocinanti, se istituito.



Art. 2

Principi generali

1. **Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità** e si adopera al fine di un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione.
2. **Il Chimico, nell'esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, applica la chimica con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell'ordinamento dell'Unione Europea e nell'ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.**
3. **Il Chimico è autonomo ed indipendente nell'esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale.** E' dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività. L'obbligo formativo è assolto attraverso lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo chimico secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
4. **Il Chimico non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua attività professionale.**
5. **È dovere del chimico curare costantemente la propria preparazione professionale,** conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività .
6. **Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato.**



Art. 2

Principi generali

7. Il Chimico si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse naturali.

8. Il Chimico garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al compimento dell'incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce comunque il controllo e la responsabilità.

9. Il Chimico, nello svolgimento della propria attività, utilizza i mezzi idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell'incarico secondo scienza e coscienza.

10. Nell'esercizio della professione il Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale "Chimico" o "Chimico Iunior", eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico "dottore" o "professore" e/o le relative abbreviazioni (Chim. e Chim. Ir), seguito, se ne ha titolo, dal suffisso "EurChem".



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Roma, 15 agosto 2014

Publicato il 16 agosto 2014



BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

ESTRATTO

Consiglio Nazionale dei Chimici
Regolamento per la formazione professionale continua
ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Articolo 3.

Durata e contenuto dell'obbligo

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di superamento dell'esame di Stato.

2. Al momento del superamento dell'esame di Stato si accreditano 150 CFP.

3. L'anno formativo coincide con quello solare. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 50 CFP dal totale.

4. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 2, ad ogni Professionista Chimico sono attribuiti crediti formativi professionali secondo i criteri indicati nei successivi articoli 4 e 5. Per esercitare la professione l'iscritto deve possedere una quantità minima di CFP pari a 25.

5. L'unità di misura della formazione permanente è il credito formativo professionale (CFP) che equivale, in generale, a 1 ora di attività formativa. Nel caso di utilizzo di attività formativa in e-learning questa dovrà essere svolta in modalità a comprova di presenza.

6. Ogni Professionista Chimico sceglie liberamente le attività formative da svolgere, correlate all'attività professionale esercitata o nell'ambito del Programma di formazione continua, nelle forme indicate ai successivi articoli 4 e 5.

7. Almeno n. 3 CFP all'anno devono derivare da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

8. Il Professionista Chimico ha facoltà di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data di superamento dell'esame di Stato e l'inizio dell'obbligo formativo.

9. Il Professionista Chimico ha la possibilità di vedersi riconosciuti ogni anno un massimo di 75 CFP.

10. La verifica dell'adempimento del dovere di formazione permanente è esercitata dal Consiglio dell'Ordine con le modalità previste dal successivo articolo 10.

11. Con la cessazione dell'attività lavorativa cessa l'obbligo dell'assolvimento degli obblighi formativi.



Art. 3

Obblighi nei confronti della professione

1.L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo.

2.Costituisce illecito disciplinare l'attività professionale esercitata in violazione del presente codice deontologico, in periodo di sospensione, nonché l'uso di un titolo professionale non conseguito e l'uso improprio di titoli.

3.Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione, e/o variazione senza comunicazione, dei propri indirizzi e recapiti nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'Ordine presso cui si è iscritti



Art. 6

Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell'Ordine

1. Il Chimico si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell'esercizio delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale, e dal Consiglio dell'Ordine Territoriale ove è iscritto e riconosce nell'Ordine l'organismo che, oltre a tutelare gli interessi generali, tutela l'attività professionale, la dignità e il prestigio della professione.

2. Il Chimico si rapporta con l'Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.

3. Il Chimico presta all'Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni a esso demandate dalla legge.

4. Il Chimico doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza.

5. Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio dell'Ordine Territoriale, nel rispetto delle norme sulla privacy comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale, specificando quali di queste siano coperte da segreto professionale e pertanto non soggette a pubblica divulgazione.

6. Il Chimico segnala al Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.

7. Il Chimico informa il Consiglio dell'Ordine Territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti l'attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre professioni.

8. I Chimici, membri del Consiglio Nazionale e dell'Ordine Territoriale e del Consiglio di disciplina adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, al fine di garantire il continuo e effettivo esercizio da parte del Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempiere ai compiti e alle funzioni loro assegnati dal Consiglio stesso e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione in un sistema a rete.



Art. 6

Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell'Ordine

9. E'interesse, ed in alcuni casi obbligo deontologico del Chimico la partecipazione alla vita dell'Ordine Territoriale a cui è iscritto.

11. Al fine della tenuta degli albi, il Chimico ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni o società professionali ed i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche i relativi recapiti professionali.



Art. 7

L'assunzione dell'incarico professionale

- 1. Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza; l'accettazione di un determinato incarico personale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.**
2. Il Chimico, nell'assunzione dell'incarico professionale, ha il dovere di rendere noto al committente le norme principali che sono alla base dello svolgimento dell'incarico ricevuto.
3. Il Chimico pattuisce, in forma scritta il compenso all'atto del conferimento dell'incarico, riferendosi a criteri certi.
4. Il Chimico informa il cliente sulla complessità e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e, nel caso emergano inaspettate complessità o oneri, aggiorna prontamente il cliente.
5. Il Chimico incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a invenzioni o a progetti originali o a perfezionamenti di processi noti, si accorda, di norma preventivamente, con il committente riguardo i doveri e i diritti connessi all'innovazione.
- 6. A tutela del cliente la legge obbliga il Chimico a dotarsi di idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della professione. Il Chimico deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale eventualmente adeguandola prima dell'esecuzione dell'incarico stesso.**



Art. 7

L'assunzione dell'incarico professionale

7. Il Chimico decide e assume di persona la direzione e l'esecuzione dell'incarico, la predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni delle eventuali analisi chimiche e di tutti gli atti professionali conseguenti all'incarico assegnatogli.

9. Il Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi d'incompatibilità.

10. Se nel corso dello svolgimento dell'incarico sopravvengono condizioni d'incompatibilità, il Chimico rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa agire liberamente sulla conseguente interruzione del rapporto



La professione del chimico

Conclusioni

Le competenze del professionista Chimico sono mutisetoriali (agricoltura, alimenti, farmaci, materiali, ambiente, ecc.) e la sua attività si esplica su vari piani:

- Studio del problema
- Ricerca ed innovazione
- Soluzione del problema

Con l'obiettivo finale di raggiungere la salvaguardia dell'ambiente ed il benessere di chi ci abita.



La professione del chimico

Conclusioni

- Il rafforzamento del peso della figura professionale del chimico nella società moderna dovrebbe avvenire anche con l'impegno
- degli Ordini territoriali a diffondere maggiormente le potenzialità e la specificità del ruolo del Chimico
- e dell'Accademia ad attivare, nel percorso di studio, dei corsi/seminari professionalizzanti che approfondiscano i nuovi temi emergenti riguardanti la sfera di attività del chimico professionista.



ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA



Grazie per l'attenzione



Dott. Eur Chem **Biagio Naviglio**

Presidente Ordine Chimici Campania